

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 365/04

R.G. N. 3395/01

Cron. N. 2695/04

Rep. N. 771/04

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico dott. Luigi BETTINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3395/2001 R.G.

promossa da:

P **S** , elettivamente domiciliato in
- MANTOVA, presso e nello studio
dell'avv. , che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro

B **M** , elettivamente domiciliato in
- MANTOVA, presso e nello studio dell'avv.
che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a: "100011 - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2°
comma c.p.c.) mobiliare".

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

“Nel merito: accogliersi la spiegata opposizione ad ogni effetto di legge con la rifusione delle spese”.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

“Rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Spese, diritti e onorari rifusi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato P S proponeva ricorso ex art.615 c.p.c. avverso l'esecuzione iniziata da B M nei suoi confronti.

Affermava, da un lato, che il titolo esecutivo in forza del quale il B stava procedendo era insussistente e che, dall'altro, i beni colpiti dal pignoramento erano in realtà impignorabili perché indispensabili per l'esercizio della sua attività di coltivatore diretto.

Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, che fosse accertata l'insussistenza del diritto di costui a procedere ad esecuzione forzata.

Si costituiva in giudizio il creditore procedente, B M chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava, infatti, che la sentenza posta in esecuzione poteva pacificamente qualificarsi quale titolo esecutivo ex art.474 c.p.c.

e che i beni erano in realtà pignorabili.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, istruita la causa solo documentalmente, all'udienza dell'11/11/03 il giudice la tratteneva in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla stessa udienza, assegnando ad entrambe i termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.

Circa il primo motivo di opposizione, l'attore contesta l'esistenza del titolo esecutivo ex art.474 c.p.c. per essere la sentenza di mero accertamento – trattandosi di sentenza di rigetto – e dunque non provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c. nemmeno per il capo di condanna al pagamento delle spese processuali, necessariamente accessoria rispetto a quello principale e, come tale, soggetto al medesimo regime.

La tesi, pur suggestiva e suffragata dalle uniche due pronunce della Corte di legittimità che constano in argomento con riferimento a sentenze di primo grado pronunciate dopo la novella dell'art.282 c.p.c. (Cass. civ., I, n.1037/99 e Cass. civ., II, n.9236/00), non merita accoglimento.

Ex art.282 c.p.c., così come novellato dalla L. n.353/90, le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive.

E tuttavia secondo la prospettata interpretazione della norma tale portata generale sarebbe in realtà apparente poiché, da un lato,



essa si riferirebbe alle sole sentenze di condanna, non potendosi parlare di provvisoria esecutività con riferimento a quelle di mero accertamento e costitutive, e dall'altro non riguarderebbe comunque il capo della condanna alle spese nel caso in cui acceda ad una pronuncia di mero accertamento o costitutiva, atteso il carattere necessariamente accessorio di quest'ultimo.

La Suprema Corte motiva poi la prima affermazione con riferimento al fatto che l'esecuzione postula il *necessario adeguamento della realtà materiale al decisum*, esigenza che non vi sarebbe nel caso di pronuncia di mero accertamento o costitutiva.

A tale proposito può certo convenirsi con l'affermazione di ordine generale, ma non può comunque non rilevarsi come il dibattito dottrinale sul punto sia tutt'altro che sopito: se è sostanzialmente pacifica la non provvisoria esecutività delle pronunce di mero accertamento, più controversa è quella delle pronunce costitutive, soprattutto con riferimento a quelle di condanna ad esse conseguenti (si pensi, ad esempio, alla condanna avente finalità restitutoria delle prestazioni eventualmente già eseguite conseguente alla risoluzione del contratto).

Resta comunque il fatto che il capo della sentenza relativo alle spese è pacificamente di condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi, come tale, provvisoriamente esecutivo secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale unanime.

Deve, quindi, essere valutata l'ulteriore questione della sua *necessaria accessorieta* rispetto alla pronuncia sulla domanda principale, per stabilire se essa possa essere ostativa alla sua esecuzione, legando la sua sorte al regime della stessa pronuncia sulla domanda principale.

Afferma il giudice di legittimità che la necessaria accessorieta del capo della condanna alle spese rispetto a quello che decide la domanda principale ne determina inevitabilmente l'identità di regime giuridico e, quindi, se tale condanna accede ad una pronuncia di rigetto, perde il carattere della provvisoria esecutività.

L'argomento, però, non convince.

Nulla quaestio sull'accessorieta della condanna alle spese processuali rispetto alla pronuncia sulla domanda principale.

E tuttavia da ciò non deve necessariamente farsi discendere anche l'identità del regime giuridico dei diversi capi della sentenza.

Ed infatti nel caso di domande cumulate, per pacifico orientamento giurisprudenziale, ciascuna statuizione è valutata autonomamente ed è soggetta al regime giuridico proprio del suo contenuto.

Così se è accertata la responsabilità di un soggetto in un sinistro stradale e costui è conseguentemente condannato al risarcimento del danno a favore del danneggiato, non v'è alcun dubbio che tale capo della sentenza sia provvisoriamente esecutivo pur se -

evidentemente - accessorio e consequenziale rispetto all'accertamento della sua responsabilità.

Ciò che rileva è l'autonomia dei due capi della sentenza.

La stessa situazione si verifica nel caso della condanna alle spese processuali: è vero che in tale ipotesi il capo della sentenza è necessariamente accessorio (nell'esempio sopra riportato, invece, l'accertamento - ovviamente come capo esplicito della sentenza - è solo eventuale), ma è anche vero che l'autonomia dei due capi si atteggia nello stesso modo e, quindi, la conclusione non cambia.


Proprio l'*autonomia strutturale* dei due capi della sentenza consente di sottoporli a due regimi giuridici differenti, in virtù del diverso contenuto delle rispettive statuizioni giudiziali.

D'altra parte a tale conclusione giungeva la stessa Suprema Corte, anteriormente alla riforma del 1990, con riferimento alle sentenze d'appello provvisoriamente esecutive *ex lege*.

Secondo il giudice di legittimità in caso di rigetto dell'appello la sentenza era comunque provvisoriamente esecutiva con riferimento al capo delle spese processuali (Cass. civ., 2903/60).

Sotto questo profilo la Suprema Corte pare dunque aver mutato indirizzo.

A ciò occorre aggiungere che la finalità della riforma del 1990 e la conseguente nuova formulazione dell'art.282 c.p.c. era quella di estendere in modo generalizzato alle sentenze di primo grado la provvisoria esecutività, innovando rispetto ad un sistema che



invece la prevedeva solo con riferimento a quelle di secondo grado, salva la sua concessione di volta in volta ad opera del giudice.

Se così è, appare più conforme alla *ratio* della nuova disposizione un'interpretazione che, nel dubbio, estenda il più possibile la provvisoria esecutività alle sentenze di primo grado o a parti di esse, piuttosto di una che la limiti, come sarebbe quella proposta dall'opponente: il vigente art.282 c.p.c. pone pur sempre la provvisoria esecutività della sentenza come regola e non come eccezione.

Non può infine non rilevarsi come l'interpretazione proposta appaia quella più *costituzionalmente orientata* ex artt. 3 e 24 della Costituzione.

Non pare lecito dubitare del fatto che la condanna alle spese processuali della parte soccombente costituisca lo strumento necessario per attuare la piena tutela del diritto della parte vittoriosa che agisce o resiste in giudizio ex art.24 Cost., tutela che sarebbe inevitabilmente vulnerata se quest'ultima dovesse sostenere le spese del processo.

In ciò, *e solo in ciò*, risiede la giustificazione dogmatica della regola della soccombenza: anche la parte che poi risulterà non vittoriosa ha infatti diritto di agire o resistere in giudizio ex art.24 Cost.

E tuttavia, se perde, è tenuta rimborsare all'altra le spese ripetibili poiché altrimenti il diritto di quest'ultima non sarebbe



pienamente attuato, risultando in qualche modo vulnerato - sotto il profilo patrimoniale - delle spese necessariamente sostenute per affrontare il processo.

Soltanto l'interpretazione offerta consente tale tutela non solo all'attore ma anche al convenuto, immediatamente, su un piano di assoluta parità fra le due parti.

La diversa prospettata interpretazione avrebbe l'effetto di consentire all'attore, vittorioso in primo grado, di ottenere in sede esecutiva non solo quanto statuito dal capo della sentenza di condanna relativo alla domanda principale, ma anche quanto statuito da quello relativo alle spese, essendo in tal caso accessorio rispetto ad una domanda di condanna e dunque eseguibile immediatamente.

Il convenuto vittorioso, invece, ottenendo il rigetto della domanda, e dunque una pronuncia in via principale di mero accertamento, per ottenere in sede esecutiva le spese processuali dovrebbe attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con una disparità di trattamento rispetto all'attore invero difficile da giustificare.

È per tutti questi motivi che, nel caso di specie, l'opposizione sotto questo profilo deve ritenersi infondata e sussistente il titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., essendo tale il capo della sentenza posta in esecuzione relativo alla condanna del P al pagamento delle spese processuali.

Circa il secondo motivo di opposizione, l'opponente lamenta

invece l'impignorabilità dei beni oggetto d'esecuzione – tre mucche ed un trattore – per essere indispensabili all'esercizio della sua attività di coltivatore diretto.

Secondo un orientamento della Suprema Corte che questo giudice ritiene di condividere, l'art.514/1 n. 4, c.p.c. *“si riferisce ad un concetto di indispensabilità relativo, perché legato al modo concreto in cui il debitore esercita la sua attività ed alle condizioni di tempo e di luogo che ne giustificano l'esercizio”* (Cass. civ., III, n.1356/94), tanto che *“l'impignorabilità non può mai essere riconosciuta se non ricorre in concreto e rigorosamente l'estremo della strumentale indispensabilità, nel senso naturale e proprio della parola, come nel caso di beni che pur correlati all'attività del debitore, costituiscano comunque una dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio”* (già Cass. civ., III, n.2523/87).

Nel caso di specie oggetto di decisione l'opponente non ha fornito prova in ordine alla suddetta indispensabilità dei beni pignorati per l'esercizio della sua attività di coltivatore diretto.

Anche infatti ad aderire alla prospettazione dei fatti dello stesso ricorrente, circa gli animali, la quantità di bestie pignorate – tre su trentacinque – fa sì che le stesse non possano ritenersi indispensabili per lo svolgimento della sua attività, potendo la stessa proseguire con le restanti, di gran lunga numericamente superiori a quelle oggetto della procedura esecutiva.

Circa il trattore, inoltre, la presenza di altri mezzi meccanici non



può far ritenere anch'esso indispensabile per lo svolgimento dell'attività del P. Anche infatti a ritenere che lo stesso fosse quello con potenza maggiore, l'opponente ha comunque in dotazione un altro trattore che gli consente di sopperire alla mancanza del primo.

Proprio la sua qualità di piccolo coltivatore – da lui asserita – fa sì che egli possa coltivare il suo fondo con l'ausilio del solo restante trattore, sia pure più piccolo di quello pignorato e dunque con un prevedibile aggravio di tempo ed impegno, peraltro irrilevante nel caso di specie.

Ed infatti l'indispensabilità di cui al citato art.514 n.4 c.p.c. richiede che la privazione del bene pignorato impedisca la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso di specie.

L'oggettiva controvertibilità della questione principale dell'opposizione costituisce giusto motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.


Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da P. S. contro B. M., ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Mantova, 24/2/04

Il giudice

Il Cancelliere



dott. Luigi Bettini



Depositata in Cancelleria

oggi 6 APR. 2004

Il Cancelliere

